

TI_GERICHTE 15.2007.97 vom 14. Februar 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-02-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2007.97

FR: TI_GERICHTE 15.2007.97 du 14 février 2008

IT: TI_GERICHTE 15.2007.97 del 14 febbraio 2008

Regeste

Opposizione a precetto esecutivo. Ricorso contro la comminatoria di fallimento

Erwägungen

E. 1

Per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di esecuzione.

E. 2

L'opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma, ritenuto che è sufficiente che dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta opposizione spetta all'escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n. 27 ad art. 74, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76).

E. 3

Come emerge dalle osservazioni presentate dall'CO 1, nel caso concreto il funzionario che ha notificato il precetto esecutivo all'escusso non ricorda se quest'ultimo avesse o non avesse interposto opposizione. RI 1 non ha pertanto portato la prova che gli spettava, poiché la sua firma nella rubrica "Opposizione" figurante sul suo esemplare del precetto esecutivo sarebbe anche potuta essere apposta solo dopo la notifica: e ciò già perché manca, su entrambi gli esemplari, la firma del funzionario nella casella "opposizione". Infatti il modulo prevede esplicitamente che l'agente che procede alla notificazione deve certificare la conformità dell'opposizione con la sua firma, appunto per evitare che possano poi sorgere contestazioni in merito alla determinazione del momento in cui l'opposizione è stata interposta. In un caso del genere, il dubbio va interpretato a scapito di chi sopporta l'onere della prova, quindi a sfavore dell'escusso (cfr. Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74), non essendovi spazio, su questa questione, per l'applicazione del principio "in dubio pro debitore" che il Tribunale federale e la dottrina hanno ammesso nella questione – diversa – dell'interpretazione delle dichiarazioni dell'escusso (cfr. DTF 108 III 9; Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 74; Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 26 ad § 18; critico: Bessenich, op. cit., n. 21 ad art. 74). Il principio "in dubio pro debitore" ha infatti la sua ragione di essere in particolare in materia d'interpretazione della volontà dell'escusso: ciò non può invece valere in tema di prova dell'avvenuta opposizione in sé stessa, altrimenti vi sarebbe il rischio che l'istituto dell'opposizione venga svuotato del suo significato, dal momento che l'escusso potrebbe sempre rimediare alla sua negligenza, apponendo sul proprio esemplare del precetto una dichiarazione scritta di opposizione dopo la scadenza del termine di 10 giorni e facendo poi

valere mesi dopo dubbi sull'operato dell'agente notificatore.

E. 4

Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann , Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann , Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando: - l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF); - l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF); - è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione; - la decisione (sommatoria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva; - l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

E. 5

Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

E. 6

L'argomentazione del ricorrente secondo cui egli non avrebbe conferito al precedente alcun mandato ed inoltre che le prestazioni da questi fatturate non corrisponderebbero alle prestazioni effettivamente eseguite, costituisce una motivazione che non rientra tra quelle che permettono di adire la via ricorsuale e che non può essere analizzata nell'ambito della procedura di ricorso dell'art. 17 LEF dinanzi all'Autorità di vigilanza per carenza di competenza materiale.

E. 7

Il ricorso 28 settembre 2007 di RI 1ri è quindi respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi; richiamati gli art. 17, 39, 40, 43, 74 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia:

1. Il ricorso 28 settembre 2007 di RI 1 _____, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione: - RI 1 _____; - PI 1 _____. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il

presidente
Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.